

STATUTO

**della "FONDAZIONE PER L'ARCHITETTURA - MACERATA - ENTE
DEL TERZO SETTORE"
abbreviabile in "FONDAZIONE FAMC - ETS".**

ARTICOLO 1) - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita dall' Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Macerata, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore") e degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, una Fondazione di diritto privato apolitica ed aconfessionale, senza limitazioni di durata, denominata "FONDAZIONE PER L'ARCHITETTURA - MACERATA - ENTE DEL TERZO SETTORE" abbreviabile in "FONDAZIONE FAMC - ETS".

ARTICOLO 2) - SEDE

La Fondazione attualmente ha sede legale presso l' Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Macerata, in Macerata, via Zincone n.13, e può operare anche in altri luoghi all'interno della Provincia di Macerata eventualmente stabiliti dal consiglio di amministrazione.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, nelle forme previste dalla legge, la Fondazione potrà istituire uffici e sedi secondarie.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 3) - SCOPO

La Fondazione, opera senza fini di lucro.

Scopo della Fondazione è promuovere il costante aggiornamento culturale, tecnico e scientifico degli architetti, paesaggisti, pianificatori e conservatori. Attuare ogni iniziativa diretta alla formazione, all'aggiornamento professionale, al perfezionamento, alla riqualificazione e all'orientamento della professione in materia di architettura, urbanistica, del paesaggio, della conservazione dei beni culturali e comunque nelle materie oggetto della professione di architetto, nonché la diffusione della cultura del progetto e del rispetto dell'ambiente.

La Fondazione persegue i suddetti scopi nel rispetto delle competenze esclusive riservate in favore dello Stato e delle Regioni in materia di "formazione professionale", dalla normativa speciale in materia.

ARTICOLO 4) - ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

La Fondazione nel perseguire gli scopi di cui all'art.2

può svolgere a favore e per conto dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Macerata le seguenti attività:

□ istituire corsi di preparazione, di perfezionamento ed aggiornamento della professione e di orientamento alla stessa anche avvalendosi di consulenti esterni;

□ sostenere l'attività dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Macerata nel campo dell'architettura, pianificazione, paesaggio e conservazione dei beni culturali, tramite l'incentivazione e il finanziamento dei programmi scientifici documentati che l'Ordine stesso si proporrà di perseguire;

□ promuovere attività di ricerca tecnico scientifica nelle materie oggetto della professione di architetto anche tramite pubblicazioni, convegni, riunioni, mostre e seminari di studio;

□ provvedere alla tutela e alla conservazione degli archivi e del materiale di architetti di particolare interesse culturale;

□ promuovere, organizzare e finanziare attività e manifestazioni per contatti anche internazionali con altre Associazioni culturali con analoghe finalità;

□ fornire adeguato sostegno organizzativo, divulgativo e di informazione anche editoriale a tutte le iniziative sopra specificate;

La Fondazione potrà svolgere tutte le attività strumentali, accessorie o comunque connesse al proprio scopo istituzionale, e tutte le altre attività che il Consiglio di amministrazione riterrà utili ed opportune, a norma dell'art. 6 e 7 del Codice del terzo settore e secondo criteri e limiti definiti con gli appositi provvedimenti.

Nello specifico, tramite il Consiglio di amministrazione, la Fondazione potrà

- gestire i proventi del patrimonio, frutto anche di pubblica sottoscrizione;

- alimentare il patrimonio con la ricerca di ulteriori sottoscrizioni e finanziamenti privati e pubblici;

- raccogliere ulteriori fondi o beni finalizzati a particolari iniziative rientranti nelle proprie finalità;

- finanziare iniziative sul territorio regionale, utilizzando in tal senso le somme proprie e/o rese annualmente disponibili con delibera del Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo. Eventuali iniziative fuori dal territorio regionale avranno natura eccezionale e occasionale;

- svolgere anche attività di raccolta fondi - attra-

verso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. La fondazione svolgerà tali attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art.5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 5) - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- ☐ il fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o altri beni eseguiti dall' Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Macerata;
- ☐ i beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti, società e privati, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi di cui sopra, siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio ai fini di cui all'art. 3;
- ☐ le somme derivanti dagli utili che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio;
- ☐ gli apporti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
- ☐ La Fondazione al fine di preservare il valore del proprio patrimonio, può acquistare beni mobili e immobili. Tali beni saranno elencati nell'inventario che, tenuto a cura della Segreteria, sarà depositato presso la sede della Fondazione.

ARTICOLO 6) - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E AVANZI DI GESTIONE

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 7) - FONDO DI GESTIONE

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate, per quanto non destinate a patrimonio:

- ☐ proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 5;
- ☐ ogni eventuale contributo ed elargizione di sosteni-

tori e comunque di terzi destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

□ gli apporti deliberati dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio dell'Ordine;

□ proventi derivanti dalle attività previste all'articolo 3.

ARTICOLO 8) - SOSTENITORI E FONDATORI

Sono Sostenitori della Fondazione le persone fisiche, giuridiche e gli enti che versano contributi annui nelle misure indicate dal Consiglio di Amministrazione.

Sono invece Fondatori coloro che hanno contribuito alla costituzione della Fondazione stessa.

ARTICOLO 9) - ORGANI

Sono organi della Fondazione:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) l'Organo di Controllo;

d) il Collegio dei Revisori/ Revisore (nominati/o al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017).

Le cariche nel Consiglio di Amministrazione sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, preventivamente autorizzate e debitamente documentate.

Sono incompatibili gli stessi ruoli istituzionali nella Fondazione con quelli nell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori.

ARTICOLO 10) - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si compone di 5 (cinque) membri così designati:

- n.2 consiglieri, sono nominati dall'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Macerata, scelti tra i consiglieri in carica e nominati entro le prime due sedute di Consiglio, con la stessa durata del mandato;

- n.3 consiglieri, sono eletti dagli iscritti all'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Macerata tra gli ex consiglieri e gli ex consiglieri di disciplina, con le modalità contenute in un apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per quattro anni.

Qualora, durante il mandato, uno o più Consiglieri nominati dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Macerata, cessassero per

qualsiasi motivo dalla loro carica di Consiglieri del predetto Ordine, gli stessi resteranno in carica come consiglieri della Fondazione fino alla sostituzione ad opera del Consiglio dell'Ordine degli Architetti Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di Macerata.

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione sono previste le cariche di Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere.

Il Presidente è nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Macerata. Il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione tra i propri membri, nel corso della prima adunanza successiva alla nomina.

ARTICOLO 11) - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è validamente convocato:

- ☐ dal Presidente, attraverso lettera o convocazione di posta elettronica inviata almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione. Le spese d'invio graveranno sul bilancio della Fondazione purché regolarmente documentate;

- ☐ dal Sindaco/Revisore, anche disgiuntamente, attraverso l'invio di pec o di lettera raccomandata almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione;

- ☐ da almeno un terzo dei suoi componenti, attraverso l'invio di pec o di lettera raccomandata almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione.

L'avviso di convocazione dovrà contenere la data, l'ora, il luogo, (in quanto potrà essere diverso dalla sede della Fondazione) l'ordine del giorno e la firma leggibile del Presidente e/o dei convocanti.

Comunque in mancanza di formalità o termini il Consiglio di Amministrazione si intenderà validamente riunito con la presenza di tutti i Consiglieri e dei Sindaci/Revisori.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente; in sua assenza le relative funzioni saranno assolte dal Vice-Presidente. Ove anche questo fosse assente le riunioni saranno presiedute dal Consigliere più anziano di età presente.

In assenza del Segretario del Consiglio la sua funzione verrà svolta da un consigliere designato a maggioranza dai membri presenti alla riunione.

ARTICOLO 12) - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente

quando siano presenti la metà più 1 dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo quanto previsto al successivo articolo 13 in materia di modifiche dello statuto.

Quando si verifichi parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione. In assenza del Presidente, il Consiglio viene presieduto dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'Ordine.

ARTICOLO 13) - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare il Consiglio di Amministrazione:

□ predispone ed approva, entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo, il bilancio di ogni anno solare e la relazione illustrativa, ed entro il 30 novembre antecedente il bilancio di previsione dell'anno successivo e lo trasmette all'ordine entro 7 gg.;

□ delibera l'assunzione e il licenziamento del personale dipendente e ne determina le condizioni di assunzione;

□ delibera sull'accettazione dei lasciti, delle eredità, delle elargizioni e delle donazioni ferme restando le formalità stabilite dalla legge;

□ delibera i programmi della Fondazione;

□ delibera sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;

□ delibera le modifiche dello statuto, votando a maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti e lo trasmette all'Ordine entro 7 gg.;

□ delibera il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di stato o garantiti dallo stato, in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;

□ delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati, nazionali o internazionali;

□ delibera su tutte le iniziative compatibili con quanto previsto dalle finalità previste dagli articoli nn. 3, 4, 5 e 6.

Il Consiglio può delegare, in tutto od in parte i suoi poteri, in quanto delegabili, ad uno o più dei suoi membri, stabilendone i limiti in termini di durata e di oggetto; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti.

ARTICOLO 14) - IL PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori scegliendolo tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente, hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno verbalizzati e i verbali dovranno essere trascritti in un apposito libro vidimato inizialmente dal Presidente. Tali verbali saranno redatti dal Segretario e dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione; in caso di assenza del Segretario il verbale sarà redatto dal consigliere appositamente designato in sostituzione dai presenti.

ARTICOLO 15 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di Controllo è composto da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale e viene nominato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il mandato ha la durata di tre esercizi, scadendo alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio concluso nel terzo anno dalla assunzione della carica, ed è rinnovabile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8

del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del predetto D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 16) - REVISORE LEGALE DEI CONTI/COLLEGIO DEI REVISORI

E' nominato solo nei casi previsti dall'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017, ovvero qualora il Consiglio di amministrazione della Fondazione lo ritenga opportuno.

In caso di nomina, il Revisore legale/Collegio dei Revisori dei conti dovrà/dovranno essere iscritto/i nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'organo di controllo.

ARTICOLO 17) DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI (O ALTRE CAUSE DI CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI)E DEI REVISORI

In caso di dimissioni di Consiglieri nominati dall'Ordine, il Consiglio dell'Ordine degli AA.PP.PP.CC nominerà i Consiglieri in sostituzione di quelli dimissionari ed essi dureranno in carica fino alla scadenza degli altri rimasti in carica.

In caso di dimissioni di Consiglieri eletti direttamente dagli iscritti, essi saranno sostituiti dai primi dei non eletti ed essi dureranno in carica fino alla scadenza degli altri rimasti in carica. Nel caso non ci siano eletti disponibili si procede con elezione suppletiva.

Qualora un Consigliere dell'Ordine risulti assente alle riunioni di Consiglio per tre volte consecutive senza giustificazione, esso decade dalla carica ed il Consiglio dell'Ordine procederà a nominarne il sostituto.

Nel caso ad essere assente per tre volte consecutive senza giustificazione sia uno dei consiglieri eletti direttamente dagli iscritti, esso decade e verrà sostituito dal primo dei non eletti. Nel caso non ci siano eletti disponibili si procederà con elezione suppletiva.

In caso di dimissioni di uno o più Revisori della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà i Revisori in sostituzione.

ARTICOLO 18) - LIQUIDAZIONE O ESTINZIONE

Addivenendosi per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il C.d.A. nominerà tre liquidatori de-

terminandone i relativi poteri e stabilendo le modalità della liquidazione. I liquidatori non hanno diritto a compenso.

Al termine della liquidazione il patrimonio netto residuo dell'Ente sarà devoluto, nel rispetto all'art.9 del D.l.G.S 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad un ente del terzo settore che abbia come propria attività, una attività analoga a quella della Fondazione Architetti Paesaggisti Pianificatori e Conservatori della Provincia di Macerata.

ARTICOLO 19) - DIPENDENTI E COLLABORATORI

La Fondazione può assumere dei dipendenti nei limiti previsti dalla legge; i rapporti tra la Fondazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge; i dipendenti sono ai sensi di legge assicurati contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

La Fondazione può, inoltre, giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo; i rapporti tra la Fondazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

ARTICOLO 20) - RESPONSABILITA'

La Fondazione risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza dei contratti stipulati.

ARTICOLO 21) - ASSICURAZIONI

La Fondazione può assicurarsi per i danni derivati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale.

ARTICOLO 22) - REGOLAMENTI ATTUATIVI

Per l'attuazione dei principi e delle direttive contenuti nello Statuto della Fondazione il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può dotarsi di appositi regolamenti attuativi che vengono approvati con maggioranza assoluta e in particolare dovranno contenere:

- ☐ le norme organizzative;
- ☐ le modalità operative;
- ☐ le norme che disciplinano l'attività della Fondazione, in modo da consentire l'attuazione degli scopi previsti dallo Statuto, quali esemplificativamente:
 - il programma annuale delle attività dei settori operativi;
 - i collaboratori, i gruppi di lavoro e i responsabili di progetto;
 - i responsabili di progetto;

Il regolamento approvato non ha scadenza e la sua abolizione, modificazione od interpretazione deve essere deliberata in seduta di Consiglio con la maggioranza assoluta del C.D.A..

ARTICOLO 23) - RINVIO

Si applicano alla Fondazione tutte le norme compatibili di cui al D.l.G.S 117/2017 e in particolare quelle di cui agli articoli 13-14-15 in materia di bilancio, di tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del D.l.G.S. 117/2017, Codice Civile e delle leggi specifiche in materia.

Firmato: MORRESI Fabio, FILIPPETTI Francesca, FIORENTINO Manuela, CAMACCI MENICHELLI Loredana, VERDUCCI Anna, PETRELLI Stefano, CERQUETTI Sara, BAIOTTO Barbara, RIDOLFI Flavio, LANCIANI Vittorio, CARDINALI Monia teste, FERRONI Ramona teste, Gabriele Carinelli Notaio